



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2026-689 DEL 24/03/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.IV.6.4

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037010 - S.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO

Proposta n. 2026-1221

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2025.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037010 - S.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO

Determinazione n. proposta 2026-PD-1221

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI:

- L'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'art 233 del D.lgs. n. 267/2000 e il successivo D.L. n. 154 del 07/10/2008, convertito in L. 189 del 04/12/2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'art 1 del DPR 194/1996, approva gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo delle province, dei Comuni, delle comunità montane, delle Unioni dei Comuni e della città metropolitane, allegandolo, come modelli n. 21, 22, 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Il Decreto Legislativo n.174 del 26 agosto 2016 –Codice della giustizia contabile;
- La nota - prot. n. 47 del 10/01/2025 - avente ad oggetto "Deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna – artt. 139 e 140 codice giustizia contabile".
- La nota □Corte dei Conti-Sez. _Giu_ _Emi-Sg_er-0001325 del 04/06/2025;
- L'art. 37 "Conto agenti contabili" del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, che precisa gli obblighi e le responsabilità dei soggetti con maneggio di pubblico denaro;
- La sentenza n. 32058/2018 della suprema Corte di cassazione in cui viene precisato che l'albergatore o il titolare di una struttura ricettizia assume la veste di incaricato di pubblico servizio e quindi quella di agente contabile all'atto del materiale incasso di quanto dovuto per l'imposta di soggiorno;
- Il vademecum dei Conti Giudiziali, pubblicato in data 16/09/2025 dalla sezione giurisdizionale regionale □Emilia-Romagna, che illustra prassi e normativa in materia di conti giudiziali e costituisce lo strumento operativo per la loro corretta gestione, anche

al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti e alle pubbliche amministrazioni nei rapporti con la Sezione Giurisdizionale dell'Emilia-Romagna;□

- L'aggiornamento del Sistema Sireco avente protocollo n.0003857 del 09/01/2026;
- La sentenza della Corte di Cassazione penale n.36317 del 17 dicembre 2020, per cui la novella dell'art.4 D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ex art. 180 c. 3 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha modificato sostanzialmente il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva ossia al gestore è attribuita ex novo una obbligazione tributaria con diritto di rivalsa che lo espone in solido e direttamente con altri alla responsabilità del versamento dell'imposta, prevedendo la sanzione amministrativa di tipo pecuniario nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché di "omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno", rinviando in quest'ultima evenienza alla sanzione prevista dal D.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; tuttavia la novella ex art. 180 c. 3 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 ha fatto venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio;

CONSIDERATO CHE:

- Gli agenti contabili devono rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, la quale, entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto, provvede ad inviarlo alla Sezione Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per assoggettarlo al giudizio di conto;
- In ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;
- Ai sensi della Circolare n.1-2024 del Presidente della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna già citata, sono tenuti alla resa del conto giudiziale solo coloro che hanno un debito di custodia;
- I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000 (ex plurimis, Sez. Giur. Toscana, Sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU, ord. n. 7390/2007);
- La Corte di cassazione ha affermato che: "l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie" (Cass. SS.UU. Ord. 6.2.2007 n. 7390);
- Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 del R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 del DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che "Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di

vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12);

- L’art. 227, co. 6-ter, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, precisamente nel caso di specie Modello n. 22, conto della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni;
- La nota integrativa alla circolare della Corte dei conti Emilia-Romagna n. 1-2023 (SG_ER 0002520 del 11/09/2023) ha dato indicazioni specifiche in merito e ha precisato che il consegnatario delle azioni è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni;
- Il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, individua il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, il quale assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 del d. Lgs. n. 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato”;

DATO ATTO CHE:

- Con lettera Prot. 11/12/2025.0359017. U. il Dirigente del Settore Finanziario ha richiesto la rendicontazione dei conti della gestione anno 2025 degli agenti contabili;
- Con l’ordinanza n. 1527 del 23/01/2025 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione è stata definita la qualifica di responsabili d’imposta, e non più quella di agenti contabili, dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’imposta di soggiorno in quanto l’obbligazione è di natura tributaria e non implica maneggio di denaro pubblico rilevante per la responsabilità contabile.
- In conseguenza di tale qualificazione, con nota SEZ_GIUR_EMI – SG_ER - 208 del 29/01/2026, viene comunicato che non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale né degli adempimenti ex artt. 139 e seguenti del Codice di giustizia contabile anche per gli esercizi pregressi restando ferma la competenza dell’ente locale a procedere agli atti di accertamento e riscossione previsti dalla disciplina tributaria;

PRESO ATTO CHE:

Al 31/12/2025 risultavano attivi i seguenti agenti contabili:

1. Agenzia delle Entrate - Riscossione (riscossione entrate);
2. Il Sindaco Dott. Michele Guerra per il conto della gestione dei titoli azionari;
3. Società partecipata ACER (riscossione entrate), CC 142 del 18.07.2005 e GC 1049 del 18/8/2005;
4. Settore Polizia Locale-Agente contabile Fabio Bergamaschi (Agente della Riscossione)
5. Società partecipata Infomobility S.p.A. (riscossione parchimetri, parcheggi e piani di sosta), convenzione Piano della Sosta del 13/03/2006, contratto per la gestione delle aree pubbliche n. 18468 del 05/05/2017 e contratto per il servizio di gestione delle aree pubbliche n. 19664 del 16/08/2022;
6. Società Mediagroup98-Antea S.r.l. società cooperativa (capogruppo mandataria) (IAT-R- riscossione dei proventi derivanti dalla vendita di libri e gadget inclusi nel tariffario comunale);
7. Società Cooperativa Culture (riscossione delle entrate dirette derivanti dai proventi per gli ingressi Camera di San Paolo);
8. Società Cooperativa Studio Lavoro operante dal 08/09/2025 nominata con DD n.2324;

9. Società Trient Consulting Group S.r.l. (riscossione delle entrate dirette derivanti dai proventi per gli ingressi Camera di San Paolo), affidamento del servizio relativo al sistema di biglietteria da utilizzarsi presso il Museo Camera di San Paolo e presso il Palazzo del Governatore, comprensivo del servizio di vendita on-line dei biglietti;
 10. Settore Cultura e turismo - SO Sistema museale- Dott. Alessandro Puglisi (riscossione entrate);
 11. Vivaticket SPA;
 12. Settore Cultura e turismo - SO Casa della Musica- Dott. Alessandro Puglisi (riscossione entrate);
 13. Nivi SPA;
 14. Intesa Sanpaolo S.P.A.;
 15. Patrimonio e Facility Management- SO Economato e provveditorato – Arch. Tiziano Di Bernardo (Conto della Gestione dell'Agente Contabile addetto alla gestione del Fondo Economale);
 16. Settore Transizione Digitale – Dott. Nicola Ferioli (consegnatario di beni mobili);
 17. Patrimonio e Facility Management- Arch. Tiziano Di Bernardo (consegnatario di beni mobili);
- Tutti gli agenti contabili hanno reso il conto, ai sensi del citato art. 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 1 del D.P.R n. 194 del 31/01/1996, delle somme riscosse (mod. 21) ovvero delle azioni di cui sono consegnatari (mod. 22) ovvero delle somme avute in anticipazione per le piccole spese - fondo economale (mod. 23) ovvero dei Beni mobili (mod. 24) relativamente all'esercizio 2025;
 - I conti giudiziali constano di un riepilogo della gestione della cassa per spese minute, urgenti e di modica entità evidenziandone la dinamica, quali l'importo, gli estremi dell'anticipazione del fondo, i Rendiconti periodici (con relative deliberazioni di scarico), i rimborsi;
 - Le risultanze finali di detti rendiconti, per i soli fondi cassa che hanno subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2025, sono rilevate nel seguente prospetto riassuntivo:

FONDO CASSA	NATURA FUNZIONE CONTABILE	MODELLO DI RENDICONTAZIONE	RISCOSSIONI €	VERSAMENTI IN TESORERIA €
Settore Cultura e turismo - SO Sistema museale	Riscossione di entrate	Mod. n. 21	8.429,00	8.429,00
SO-POLIZIA LOCALE	Riscossione di entrate	Mod. n. 21	12.148,44	12.148,44
Settore Cultura e turismo - SO Casa della Musica	Riscossione di entrate	Mod. n. 21	2.059,00	2.059,00
ACER	Riscossione di entrate	Mod. n. 21	6.688.921,54	0,00
Infomobility S.p.A.	Proventi sosta (senza IVA)	Mod. n. 21	6.878.075,00	0,00
	Proventi gestione attività correlate di mobilità (senza IVA)	Mod. n. 21	65.566,85	0,00
MediaGroup 98	Proventi vendita di libri e gadget	Mod. n. 21	4.351,50	4.351,50

	inclusi nel tariffario comunale			
Società Cooperativa Culture	Riscossione delle entrate dirette derivanti dai proventi per gli ingressi Camera di San Paolo	Mod. n. 21	50.512,00	50.848,50(336,50 versati nel mese di gennaio 2026)
Società Cooperativa Studio Lavoro	Riscossione delle entrate dirette derivanti dai proventi per gli ingressi e la vendita dei gadget mostra Giacomo Balla	Mod. n. 21	44.709,00	44.709,00
Società Cooperativa Studio Lavoro - Vivaticket)	Vendita di biglietti online	Mod. n. 21	14.495,50	14.495,50
Trient Consulting Group S.r.l.	Riscossione delle entrate dirette derivanti dai proventi per gli ingressi Camera di San Paolo	Mod. n. 21	49.029,00	49.029,00
Nivi SPA	Società di recupero crediti	Mod.n.21	1.052,99	1052,99
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Riscossione recupero evasione	Mod. n. 25	285.245,26 incassi del 2025 + incassi a credito dall'esercizio precedente 2.569,31 – aggio e iva di riscossione 6.876,28+ interessi di mora riscossi e aggio contribuente 13.029,02	293.967,31 Interamente versati

FONDO CASSA	NATURA FUNZIONE CONTABILE	MODELLO DI RENDICONTAZIONE	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2025
Sindaco	Custodia di Titoli e valori pubblici	Mod. n.22	249.555.496,00
Settore Patrimonio e Facility Management - SO Economato e provveditorato	Custodia e pagamento di denaro pubblico	Mod.n.23	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI 66.635,03 VERSAMENTO IN TESORERIA 66.635,03
Settore sviluppo economico e transizione digitale	Conto del consegnatario/sub consegnatario della gestione dei beni	Mod. n 24	516.678,44
SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT (CUSTODIA)	Conto del consegnatario/sub consegnatario della gestione dei beni	Mod. n 24	41.796,55

VISTO il conto del Tesoriere Comunale, Intesa Sanpaolo relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO della coincidenza dei titoli riportati con quanto risulta dalle scritture contabili dell'Ente, il conto presentato risulta pertanto parificato alle scritture contabili:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025			160.074.665,74
Riscossioni	53.090.520,11	268.167.522,00	321.258.042,11
Pagamenti	60.302.966,38	269.908.002,00	330.210.968,38
Fondo cassa al 31 dicembre 2025			151.121.739,47

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione nei termini di legge e/o con lievi ritardi;

CONSIDERATO che per quanto concerne l'agente contabile Vivaticket Spa, la società cooperativa Studio-Lavoro ha provveduto ad indicare gli importi relativi, in quanto entrambi risultano affidatari del medesimo servizio di vendita dei biglietti, pertanto il modello 21 della società cooperativa Studio-lavoro include anche i riversamenti della società Vivaticket Spa;

Non sono dovute le rese della gestione relative all'imposta di soggiorno in quanto i gestori delle strutture ricettive hanno qualifica di responsabili d'imposta, e non più di agenti contabili, coma da ordinanza sopra citata;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui ai rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati e riepilogati nelle tabelle sopra riportate, mentre per quanto riguarda la gestione valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal collegio dei revisori nell'anno 2025;

DATO ATTO CHE:

- I conti giudiziali parificati sono depositati agli atti del Settore Finanziario e la documentazione giustificativa della gestione è conservata presso gli uffici competenti, organismi partecipati, agenti contabili esterni o strutture alberghiere;
- I titoli relativi alle partecipazioni azionarie del Comune di Parma sono depositati presso il Tesoriere Comunale ovvero presso le società;
- Si includono nella presente determina i relativi modelli degli agenti contabili presentati per l'esercizio 2025;

VISTI:

- Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D. Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, Codice della giustizia contabile;
- La Circolare n. 1-2024 del Presidente della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna;
- Lo Statuto dell'Ente;
- L'art. 37 del vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:

- Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;
- Il responsabile del procedimento ai fini della stesura di tale atto è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario, con decreto prot. n. 176170 del 23/06/2025;
- Non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- **ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa esposte:

1. Di prendere atto, ai sensi del comma 1 art. 233 del D.lgs. 267/2000, delle rendicontazioni dei conti giudiziali indicati nelle premesse per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, depositate agli atti del Settore Finanziario, predisposte e sottoscritte dai responsabili dei settori\servizi, dagli organismi partecipati;
2. Di prendere atto dell'ordinanza della Cassazione SS.UU.n.1527/2026-Qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell'imposta di soggiorno. Cessazione degli obblighi di resa del conto ex artt.139 e ss. Del Codice di giustizia contabile in cui si ritiene superata
3. Di dare atto che la gestione come risultante dai rendiconti approvati con il presente atto è conforme alle scritture contabili dell'ente;
4. Di parificare il conto della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;
5. Di dare atto che il Tesoriere Comunale ha provveduto alla resa del conto relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2025 e che i titoli riportati coincidono con quanto risulta dalle scritture contabili dell'Ente, il conto presentato risulta pertanto parificato alle seguenti scritture contabili:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025			160.074.665,74
Riscossioni	53.090.520,11	268.167.522,00	321.258.042,11
Pagamenti	60.302.966,38	269.908.002,00	330.210.968,38
Fondo cassa al 31 dicembre 2025			151.121.739,47

6. Di dare atto che le rendicontazioni verranno trasmesse alla sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti attraverso il caricamento delle stesse sul portale SIRECO;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario

8. Che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario, con decreto prot. n. 176170 del 23/06/2025;□□
9. Di sottoporre il□conto□della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2025;□
10. Di allegare il presente provvedimento alla delibera consigliare di approvazione del rendiconto della gestione 2025;
11. Di sottoporre il□conto□della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2025;□
12. Di dare atto che la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n.455 del 24/12/2025;
13. Di inviare il presente atto all'organo di revisione.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

13. CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Nome file: CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO.pdf

16. modello21-cooperativa studio lavoro- vivaticket

Nome file: 3736_001.pdf

Determinazione n. proposta 2026/1221

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI
PER L'ESERCIZIO 2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)